

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)723

Vol. 1979/0244

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 723 def.

Bruxelles, il 10 dicembre 1979

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante terza modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto concerne l'utilizzazione dell'ECU

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE, EURATOM)

relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 75/250/CEE relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP/CEE di Lomé



Progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

recante modifica della decisione n. 3289/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

COM(79) 723 def.

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE - NUOVO CONTESTO CHE RICHIEDE UN'ARMONIZZAZIONE DELL'UNITA' DI CONTO NELLE FINANZE COMUNITARIE

1. Al Consiglio europeo di Brema del 6-7 luglio 1978, i capi di Stato e di governo degli Stati membri delle Comunità europee hanno deciso di rilanciare il processo di integrazione monetaria creando una zona di stabilità monetaria in Europa. Il 4 e 5 dicembre 1978, a Bruxelles, il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione che istituisce un sistema monetario europeo (SME) per il quale l'unità di conto è l'ECU, che coincide - almeno nella prima fase del sistema - con l'UCE.

Con regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 (1), il Consiglio ha introdotto l'ECU, a partire dal 1° gennaio 1979, nelle operazioni del Fondo europeo di cooperazione monetaria. Il sistema monetario europeo è entrato in vigore il 13 marzo 1979. L'ECU è stata introdotta inoltre nella politica agricola comune, con regolamento n. 652/79 del Consiglio in data 29 marzo 1979.

2. Tecnicamente, l'unica differenza tra l'UCE utilizzata in tutti gli altri settori delle attività comunitarie e l'ECU consiste nella possibilità espressamente prevista di revisione dei valori delle monete che rientrano nella composizione dell'ECU, mentre nella definizione dell'UCE non si contempla questa possibilità.

Sarebbe dannoso per il buon funzionamento di queste attività dover utilizzare due unità di conto che, pur essendo basate sugli stessi principi, potrebbero acquisire un valore diverso in quanto che l'una sarebbe stata riveduta, e l'altra no. Allo scopo quindi di evitare rischi di confusione, la Commissione, che si è sempre adoperata per l'unificazione delle unità di conto utilizzate nella Comunità, propone che l'UCE sia sostituita dall'ECU.

.../...

(1) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

La presente procedura, che propone tale sostituzione, dovrebbe poter essere conclusa rapidamente, approfittando del fatto che le due unità di conto hanno attualmente lo stesso valore, sicché il passaggio dall'una all'altra avverrebbe senza alcuna difficoltà tecnica.

Da quando è stata creata la nuova unità di conto chiamata ECU, armonizzare le unità di conto in uso nelle finanze comunitarie si rivela sempre più indispensabile. La standardizzazione dovrebbe infatti avvenire prima che si verifichi un'evoluzione che porti a divergenze di valore tra queste unità di conto.

L'utilizzazione di una stessa ed unica unità di conto per tutte le attività delle Comunità europee avrebbe in effetti vantaggi evidenti dal punto di vista contabile, giuridico e addirittura politico. Perciò la Commissione ha approntato un complesso di testi che dovrebbe consentire di introdurre l'ECU contemporaneamente, il 1° gennaio 1980, nel bilancio generale delle Comunità europee, nel bilancio operativo della CECA, nelle operazioni del Fondo europeo di sviluppo, nonché in tutti gli atti di diritto comunitario in cui vengano menzionate unità di conto.

II. LE DECISIONI DA ADOTTARE

I testi in questione, allegati alla presente nota, sono motivati dalle seguenti considerazioni;

1. Decisioni che devono esser prese dal Consiglio

- a) Proposta di regolamento che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 relativamente all'utilizzazione dell'ECU nel bilancio generale delle Comunità europee

Si propone di modificare l'articolo 10 del regolamento finanziario. Per la definizione dell'ECU, il nuovo testo rimanda al regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione montaria. La composizione del "paniere" dell'ECU, che corrisponde attualmente a quella dell'UCE fissata dal regolamento finanziario in vigore, verrà indicata ormai soltanto in nota e non più nel corpo del regolamento, per non invalidare il testo nel caso di una revisione dell'ECU. Riguardo a quest'ultimo punto, il nuovo

.../...

testo precisa inoltre che qualsiasi modifica della definizione dell'ECU è decisa dal Consiglio nel quadro del sistema monetario europeo. In questo modo il regolamento finanziario assicurerebbe la conservazione di una stessa unità di conto attraverso eventuali revisioni. Si prevede inoltre di sostituire l'espressione "unità di conto europea" con il termine "ECU" in tutti gli articoli del regolamento finanziario.

b) Proposta di regolamento (CEE, EURATOM) relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti di diritto comunitario

Con questo testo, si propone di sostituire l'espressione "UCE" con il termine "ECU" in tutti gli atti di diritto comunitario attualmente in vigore che contengano tale espressione. Pertanto il termine "ECU", a partire dal 1° gennaio 1980, verrebbe impiegato non soltanto nel bilancio generale delle Comunità europee, ma anche in tutti gli altri atti regolamentari. Il passaggio dall'espressione in UCE all'espressione in ECU dei diritti e degli obblighi dei terzi regolato da una clausola generale che stipula che tali diritti e obblighi continuano ad essere gestiti sulla base della definizione dell'unità di conto europea esistente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

c) Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 75/250/CEE del 21 aprile 1975 relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della Convenzione ACP-CEE di Lomé

Si propone di modificare l'articolo 1 della succitata decisione in modo analogo a quello proposto per la modifica dell'articolo 10 del regolamento finanziario. Questa proposta è conforme alla dichiarazione relativa all'articolo 95 della nuova convenzione di associazione ACP-CEE attualmente in corso di negoziazione (1).

.../...

(1) Cfr. doc. 8441/79 (ACP 253) del Consiglio del 14.8.1979, allegato XXIV (FIN 465)

2. Decisioni che devono essere prese dalla Commissione su parere conforme
unanime del Consiglio

- d) Decisione della Commissione che modifica la decisione n. 3289/75/CECA
del 18 dicembre 1975 relativa alla definizione ed alla conversione
dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni,
nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato CECA

Per completare gli sforzi di unificazione delle unità di conto, la Commissione deve adottare una decisione che introduce l'ECU nei settori disciplinati dal trattato CECA. Il testo previsto, per quanto riguarda la definizione dell'ECU, ricalca la soluzione adottata per il bilancio generale e per il FES. Anche questo testo contiene una clausola che garantisce il mantenimento, dopo il passaggio all'ECU, dei diritti acquisiti in UCE, ad eccezione tuttavia di quelli derivanti da operazioni di regolarizzazione.

III. RICHIAMO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'UCE

I testi proposti introducono la nuova unità di conto unica "ECU" nelle finanze comunitarie, ma non ne disciplinano tutte le modalità di applicazione. In tale contesto, è opportuno ricordare che la proposta della Commissione di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee è tuttora in discussione dinanzi agli organi comunitari. E' interesse della Commissione precisare che i nuovi testi proposti concernenti l'ECU non sono destinati a sostituire questa proposta della Commissione, la cui adozione continua ad apparirle necessaria, rimanendo inteso che d'ora innanzi in tale proposta si parlerà di ECU e non più di UCE.

.../...

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto
concerne l'utilizzazione dell'ECU

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo da (2), il bilancio è stabilito in unità di conto europee (UCE) definite da una somma di importi delle monete degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (3) ha definito una nuova unità di conto denominata "ECU";

.../...

(1) GU n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1

(2)

(3) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalla Comunità e/^{che} è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE;

considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente

"Articolo

"1. Il bilancio è stabilito in ECU.

L'ECU è definita come una somma di importi delle monete degli Stati membri, precisata dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (1) (2).

Qualsiasi modifica della definizione dell'ECU, decisa dal Consiglio nell'ambito del sistema monetario europeo, è automaticamente applicabile alla presente disposizione.

.../...

(1) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

(2) All'entrata in vigore del presente regolamento, detti importi sono i seguenti:

Marco tedesco	0,828
Lira sterlina	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Sterlina irlandese	0,00759

2. Il valore dell'ECU in una qualunque moneta è pari alla somma dei controvalori, in tale moneta, degli importi di monete che costituiscono l'ECU. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi.
I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Le conversioni tra l'ECU e le monete nazionali sono, ove necessario, effettuate al corso del giorno, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 108, paragrafo 7."

2. Agli articoli 26, 30, 52 lettera a), 54, 56, 57, 63, 94 paragrafi 4 e 5, e 108 paragrafo 7, l'espressione "unità di conto europee" è sostituita dal termine "ECU".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

1979

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di regolamento del Consiglio (CEE, EURATOM)
relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di
conto europea negli atti comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (1), ha definito una nuova unità di conto denominata "ECU";

considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalle Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE in tutti gli atti comunitari;

.../...

(1) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

considerando che occorre prevedere una disposizione che preservi, all'atto della sostituzione dell'UCE con l'ECU, i diritti e gli obblighi contratti in unità di conto europee;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'espressione "unità di conto europea" è sostituita dal termine "ECU".

Articolo 2

La definizione dell'unità di conto europea esistente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta applicabile ai diritti e agli obblighi nati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e determinati in unità di conto europee.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Buxelles, il

1979

Per il Consiglio

•
Il Presidente

Proposta di decisione del Consiglio
recante modifica della decisione 75/250/CEE relativa
alla definizione e alla conversione
dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere
gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42
della convenzione ACP/CEE di Lomé

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

vista la raccomandazione della Commissione,

vista la relazione del comitato monetario,

del Consiglio
considerando che, ai sensi della decisione 75/250/CEE(1), l'unità di conto da utilizzare per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP/CEE di Lomé è un'unità di conto definita come la somma di importi delle monete degli Stati membri della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio(2), ha definito una nuova unità di conto denominata "ECU";

considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalle Comunità e /^{che} è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE;

considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario,

.../...

(1) GU n. L 104 del 28.4.1975, pag. 35

(2) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La decisione 75/250/CEE è modificata come appresso:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

Gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP/CEE di Lomé sono espressi in ECU. L'ECU è definita come una somma di importi delle monete degli Stati membri, precisata dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (1) (2).

Qualsiasi modifica della definizione dell'ECU, decisa dal Consiglio nell'ambito del sistema monetario europeo, è automaticamente applicabile alla presente disposizione".

2. All'articolo 2, comma 1, l'espressione "unità di conto" viene sostituita dal termine "ECU".

Fatto a Bruxelles, il

1979

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

(2) All'entrata in vigore della presente decisione, detti importi sono i seguenti:

Marco tedesco	0,828
Lira sterlina	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Sterlina irlandese	0,00759

Decisione
della Commissione

recante modifica della decisione n. 3289/75/CECA
relativa alla definizione e alla conversione
dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni,
ei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 8, 14, 26, 50, 54, 55 e 56, della Commissione
considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3289/77/CECA/(1),
l'unità di conto da utilizzare nel settore della CECA è l'unità di conto europea "UCE", definita come una somma di importi delle monete degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (2), ha definito una nuova unità di conto denominata "ECU";

considerando che è opportuno procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalle Comunità e ^{che} è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE;
considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario;

.../...

(1) GU n. L 327 del 19.12.1975, pag. 4

(2) GU n. L 379 del 30.12.1978, pag. 1

previo parere conforme unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

CECA

La decisione n. 3289/75 è modificata come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

L'unità di conto da utilizzare nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è l'ECU definita come la somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri:

Marco tedesco	0,828
Lira sterlina	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Sterlina irlandese	0,00759

Qualsiasi modifica della definizione dell'ECU, decisa dal Consiglio nell'ambito del sistema monetario europeo, è automaticamente applicabile alla presente disposizione".

2. All'articolo 2, l'espressione "unità di conto" è sostituita dal termine "ECU". All'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 1 e 2, e all'articolo 7, ultimo comma, il termine "UCE" è sostituito dal termine "ECU".
3. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

"La definizione dell'unità di conto esistente prima dell'entrata in vigore della presente decisione resta applicabile ai diritti e agli obblighi nati tra il 1° gennaio 1976 e il 31 dicembre 1979, determinati in unità di conto europee (UCE), ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di regolarizzazione".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1980.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.